



COMUNE DI GOLFERENZO

Provincia di Pavia

protocollo@pec.comune.golferenzo.pv.it



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZO BELCREDI BELLONI

CIG ZED3D57A03

L'anno duemila ventiquattro, addì 8 del mese di maggio, alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Golferenzo, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

fra

il Comune di Golferenzo, di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", con sede in Golferenzo, Via Roma n. 2 – C.F. 84000630180 P.I. 01584700189, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico ing. Daniele Sclavi,

e

il Sig. Roberto Rampuzzi, nato a Stradella (PV), il 18/08/1961, residente in Golferenzo (PV), località Molinello n. 16, Cod. Fisc. RMPRRT61M18I968T, di seguito denominato "Concessionario" o "Aggiudicatario";

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 13/06/2023, si approvava il bando pubblico per l'individuazione del soggetto a cui concedere il complesso denominato "Palazzo Belcredi Belloni";

CHE con determinazione a contrarre del responsabile del servizio tecnico n. 53 del 18/11/2023 si approvavano e pubblicavano gli atti di gara;

CHE con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 5 del 31/01/2024 veniva nominata la Commissione giudicatrice;

CHE con determinazione n. 6 del 17/02/2024 si approvava il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione sottoscritta dalla Commissione di gara;

CHE con atto del 14/03/2024, prot. 635 si procedeva all'aggiudicazione della concessione in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e finalità della convenzione.

L'Amministrazione Comunale di Golferenzo ha affidato mediante asta pubblica la gestione del locale adibito a enoteca – bar, vetrina prodotti tipici, sala polifunzionale e sala conferenze costituita da:

- 1 immobile su due livelli adibito ad enoteca- bar composto da:
 - Retro banco, sala esposizioni, bagni e sala polifunzionale.
 - completo di arredi interni
- area esterna di pertinenza;

Articolo 2 – Inizio attività

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti di legge, da presentarsi mediante SCIA, inerenti all'avvio dell'attività.

L'adempimento di quanto dichiarato nel progetto, le eventuali offerte di servizi complementari sarà regolato dal contratto di gestione.

L'esercizio dell'attività di somministrazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità, e di inquinamento acustico, come previsto dall'art. 69 della L.R. 02 febbraio 2010.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento della gestione

1. La durata della gestione è prevista in 2 anni con possibilità di successivo tacito rinnovo per altri 2 anni, salvo il diniego nei casi previsti dall'art. 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

2. La concessione potrà essere in qualsiasi tempo revocata, per ragioni di interesse pubblico, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione concedente.

3. La Concessione potrà altresì essere revocata per l'omessa manutenzione della struttura da parte del Concessionario, qualora essa risulti condotta in modo non decoroso o degradata o per uso improprio della stessa.

Articolo 4 - Entità dell'affidamento

1. Il canone annuale da corrispondere all'Amministrazione Comunale dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione anticipata **entro il 30 giugno** di ogni anno.

Per la gestione del Palazzo Belcredi Belloni l'importo è fissato in € 8.500,00 (euro ottomila cinquecento/00) annui al netto di IVA se dovuta.

Articolo 5 - Recesso anticipato del conduttore

1. La parte conduttrice avrà la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.392/78, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Alla scadenza del contratto o alla sua anticipata risoluzione nel caso di recesso i locali dovranno essere restituiti dal conduttore all'Amministrazione comunale di Golferenzo previa stesura di un verbale sottoscritto dalle parti nel quale dovrà essere indicato lo stato dell'immobile ed eventuali danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso.

Articolo 6 - Ritardato o mancato pagamento

1. Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile. Per ogni giorno di ritardo si applica penale di € 8,50 (euro otto/50) al giorno.

Articolo 7 - Gestione del “Palazzo Belcredi Belloni” - Obblighi e divieti a carico del gestore

1. Il soggetto gestore sarà tenuto a:

- custodire con cura tutti i locali e gli arredi;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali;
- garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene di tutte le aree interne ed esterne di competenza;
- garantire l'apertura (come da offerta migliorativa tecnica) **dalle ore 18:00 alle ore 23:00 il giovedì e venerdì, dalle 10:00 alle 23:00 il sabato, la domenica e i festivi, dalle 11:00 alle 14:00 il lunedì, dalle 19:00 alle 23:00 il lunedì, martedì e mercoledì dal 1° giugno al 30 agosto**, fatta eccezione in caso di condizioni meteo particolarmente avverse; la chiusura non potrà avvenire dopo le ore 1.00; eventuali chiusure o aperture straordinarie dovranno essere concordate con il Comune;

- versare una cauzione pari ad un'annualità a titolo di fidejussione che verrà restituita alla scadenza del Contratto;
- è fatto divieto di subappalto in qualsiasi forma.

Articolo 8 - Polizza assicurativa - (Responsabilità)

1. La ditta aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento;

A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa di Responsabilità civile Terzi e Dipendenti, stipulata con primaria società di assicurazioni, a tutela dei danni che potrebbe procurare a persone e cose durante l'espletamento del servizio per un massimale non inferiore ad € 500.000,00;

2. La ditta aggiudicataria dovrà depositare copia della predetta polizza presso il Comune, allegando anche l'ultima quietanza pagata e l'eventuale appendice di regolazione premio.

Articolo 9 - Decorrenza del contratto

1. L'appalto (gestione del servizio) ha decorrenza dalla data di consegna dei locali avvenuta in data 27/03/2024.

Articolo 10 - Norme finali e di rinvio

1. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n.955. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 e del D.M. 20/08/1992:

2. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di concessioni.

Golferenzo, lì 8/05/2024

Per il Comune di Golferenzo
Il responsabile del servizio tecnico
Ing. Daniele Sclavi



Il Concessionario
Sig. Roberto Rampuzzi



